

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1928.

Ritiro dalla circolazione e prescrizione degli scudi di argento da L. 5.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 1885, n. 3590 (serie 3^a), con la quale il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione monetaria sottoscritta a Parigi il 6 novembre 1885 fra l'Italia, la Francia, la Grecia e la Svizzera, nonchè all'atto addizionale alla Convenzione stessa sottoscritto il 12 dicembre 1885 fra gli Stati medesimi ed il Belgio;

Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1148, concernente il riordinamento della circolazione monetaria metallica;

Riconosciuta l'opportunità di emanare le norme per il ritiro dalla circolazione degli scudi di argento da L. 5 e per la loro prescrizione;

Decreta:

Art. 1.

A cominciare dal 10 marzo fino a tutto il 30 aprile 1928 saranno ammessi al cambio presso la Regia tesoreria centrale, le sezioni di Regia tesoreria provinciale e presso le Casse pubbliche, gli scudi di argento da L. 5 di conio italiano; nonchè quelli emessi dalle altre Nazioni già appartenenti alla disciolta Unione monetaria latina.

Art. 2.

Gli uffici predetti corrisponderanno ai portatori di detti scudi la somma di L. 5 in valuta legale corrente nel Regno per ciascuno scudo presentato al cambio.

Art. 3.

Decorso il termine di cui sopra, i predetti scudi saranno prescritti ed i detentori di tali monete saranno sottoposti alle penalità di cui all'art. 3 del predetto R. decreto-legge 23 giugno 1927.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.